


ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21



COMUNE DI NAPOLI

Parzialmente di Proposta al Consiglio

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA URBANISTICA
DIPARTIMENTO RAGIONERIA
AREA PATRIMONIO**

SERVIZIO: **PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI
COMUNI
PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO
DEMANIO E PATRIMONIO**

ASSESSORATO: **BILANCIO E PATRIMONIO**

SG: 405 del 12/10/2022

DGC: 431 del 10/10/2022

Cod. allegati: L1034_003

Proposta di deliberazione prot. n° 19 del 06/10/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° **381**

OGGETTO: Presa d'atto della attività promossa dal Presidente del Collegio nel giudizio r.g.n. 26357/21 e conseguenziale indirizzo ad una risoluzione transattiva dei contenziosi pendenti con curatela fallimentare Bagnolifutura, Fintecna spa e Invitalia spa.
Proposta al Consiglio: variazione al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, finalizzata all'applicazione dell'avanzo vincolato sulle somme accantonate al "Fondo rischi passività potenziali" al 30/12/2021 in relazione al giudizio civile ad istanza di FINTECNA S.p.A

Il giorno 13/10/2022, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Undici Amministratori in carica:

SINDACO:

P A

Gaetano MANFREDI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ASSESSORI:

P A

Laura LIETO

(Vicesindaco)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Paolo MANCUSO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Teresa ARMATO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Maura STRIANO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Luca TRAPANESE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Pier Paolo Baretta

premesso

- a) che in data 02.3.2022 veniva pubblicata la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. XI, n. 2128, relativa al procedimento civile r.g.n. 1611/15, all'esito del quale il Comune di Napoli veniva condannato al pagamento, in favore di FINTECNA s.p.a., della somma di Euro 80.280.000,00 oltre interessi di mora dall'aprile 2004 sino al soddisfo;
- b) che il relativo giudizio è stato proposto da FINTECNA s.p.a., quale aente causa da CIMONTUBI s.p.a. e MEDEDIL s.p.a, per il pagamento del corrispettivo per l'acquisizione da parte del Comune dei suoli siti nel S.I.N. Bagnoli-Coroglio ex art. 114 c.19 L.388/2000. Tali suoli furono conferiti dal Comune, come consentito dalla predetta disposizione, in favore di BAGNOLI FUTURA S.P.A., con trasferimento della corrispondente posizione debitoria. La predetta S.T.U. ebbe a stipulare nel 2006 accordo transattivo con le Società che di tali suoli erano proprietarie, ove si prevedeva, tra l'altro, l'accollo del relativo debito, accolto che, tuttavia, non prevedeva la liberazione espressa del Comune accollato. Di qui il giudizio promosso verso l'Ente accollato, obbligato in solido, stante l'insolvenza di BAGNOLI FUTURA, dichiarata fallita nel 2013, ed escussa vanamente, poiché il Giudice delegato prima ed il Tribunale di Napoli, poi, denegavano l'ammissione del credito portato dalla predetta transazione;
- c) che avverso la predetta sentenza pende appello proposto dall'Avvocatura comunale (sez. II Corte di Appello di Napoli, r.g.n. 1472/22) con udienza di precisazione delle conclusioni fissata in data 09.4.2025. L'efficacia esecutiva della sentenza è stata, nelle more, sospesa dal Giudice di appello;
- d) che il Comune di Napoli è stato altresì convenuto nel giudizio r.g.n. 37660/16, pendente innanzi al Trib. Imprese di Napoli, dalla curatela del FALLIMENTO BAGNOLI FUTURA s.p.a., per rispondere dei danni cagionati alla Società in bonis per responsabilità di eterodirezione ex art. 2497 c.c., quale Socio maggioritario della S.T.U., in solido con gli organi di amministrazione e di controllo della Società, succedutisi nel tempo, di cui è stata contestata la *mala gestio* e/o l'omesso controllo su operazioni societarie pregiudizievoli per l'integrità del patrimonio sociale, con domanda dell'ammontare di circa 393.000.000 di Euro. La causa è tuttora pendente per udienza ex art. 183 c.VII c.p.c. fissata in data 4.10.2022;
- e) che l'Ente è stato, inoltre, evocato in giudizio, innanzi alla sez. VI del Tribunale di Napoli, (giud. r.g.n. 5059/21) da FINTECNA s.p.a. con domanda di manleva per i danni da inquinamento ambientale per un importo di euro 180.678.947,29, giudizialmente richiesti dalla curatela del fallimento Bagnoli Futura, alla Società a controllo pubblico. Il giudizio, nel quale ha spiegato intervento autonomo Invitalia s.p.a., attuale titolare ex art.33 L.164/14 dei suoli del S.I.N. Bagnoli-Coroglio, oggetto della bonifica e rigenerazione urbana disposta con il predetto art. 33 è in fase di trattazione;
- Il costo delle bonifiche nella sentenza 2128/2022 è quantificato in €. 87.821.216,00 In questo caso viene quantificato nel doppio!!!
- rilevato
- sarebbe interessante capire quali sono gli atti di *mala gestio* imputabili al Comune!
- f) che, oltre ai giudizi sopra rammentati, sono in corso, con riferimento al S.I.N. Bagnoli-Coroglio, ulteriori controversie tra la Curatela del Fallimento Bagnoli Futura, Invitalia s.p.a., ed il Commissariato di Governo ex art. 33 L.164/14. In particolare, si fa riferimento a due giudizi, riuniti, aventi ad oggetto la stima dei suoli pervenuti ad INVITALIA, per la definizione delle relative indennità da devolversi al Fallimento, nonché alle pretese vantate dal Commissariato, ad oggi agite solo stragiudizialmente, verso FINTECNA s.p.a., per

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

Re
2023

ripetizione di costi di bonifica (su cui è stato promosso un contenzioso innanzi al T.A.R. Campania);

g) che, nel corso del giudizio di opposizione a diniego di insinuazione tardiva proposto da FINTECNA s.p.a. innanzi alla sez. fallimentare del Tribunale di Napoli (giudizio r.g.n.26357/21), il Presidente del Collegio ha ritenuto di dover interloquire con tutti gli attori dei contrapposti giudizi ancora pendenti, per ricercare una soluzione di carattere transattivo che soddisfacesse, in primis, l'interesse pubblico volto a dare impulso alle attività di bonifica e riqualificazione ambientale del S.I.N. Bagnoli-Coroglio, gravate dagli strascichi pregiudizievoli dei contenziosi, questi ultimi peraltro pendenti tra soggetti aventi, a vario titolo, natura pubblica; ed inoltre per consentire una rapida, seppur parziale, soddisfazione del ceto creditorio;

h) che tale sollecitazione, a partire dall'udienza del 06.4.2022, è stata raccolta dai predetti protagonisti delle controversie, in particolare da questo Comune, dal Commissariato di Governo ed Invitalia, che, a mezzo dei propri rappresentanti, hanno partecipato (il Comune a mezzo del notaio Dino Falconio, procuratore speciale del Sindaco, oltre che Sub Commissario di Governo ex art. 33 L.164/14) a varie udienze del giudizio di opposizione; in esse le parti hanno discusso, in contraddittorio, le soluzioni prospettate dal Presidente del Collegio fallimentare, orientate ad una possibile definizione di tutte le controversie in corso, tra loro intersecantesi;

i) che, in particolare, si è prospettata la possibilità di pervenire ad un preaccordo di carattere generale, esteso a tutte le controversie;

j) che, in base agli intenti perseguiti, il contenuto del preaccordo avrebbe dovuto, secondo gli auspici delle parti, prevedere, da un lato, la corresponsione, da parte di INVITALIA s.p.a., in favore del Fallimento, della somma di Euro 68.000.000 per corrispettivi dei suoli oggetto di opposizione alla stima, e, dall'altro, le rinunce di FINTECNA e del Fallimento ai reciproci giudizi, nonché la rinuncia del Fallimento alla domanda spiegata verso il Comune nel giudizio r.g.n.37660/16, ed inoltre quella di Fintecna alla condanna di primo grado conseguita in danno del Comune (con conseguente abbandono del gravame), oltre che alla domanda di manleva azionata verso l'Ente nel giudizio r.g.n. 5059/21;

presso atto che

k) nel corso dell'udienza del 13.7.2022, relativa alla procedura di opposizione r.g.n. 26357/21, svoltasi sempre innanzi alla sez. fallimentare del Tribunale di Napoli, i curatori fallimentari hanno rappresentato che *“l'autorizzazione del Giudice delegato ribadirà il carattere “tombale” della soluzione volta a eliminare qualsivoglia appendice fallimentare sia con il Comune di Napoli; (la cui partecipazione al concorso per debiti fiscali Imu etc. dovrà intendersi in questa sede definita con conseguente provvedimento di sgravio) sia con Fintecna (per ciò che concerne il credito fiscale in contesa che potrà pertanto essere incassato dalla curatela). Resta altresì inteso che l'importo verrà acquisito dalla procedura a carattere transattivo anche per la parte relativa alle pretese giudiziali espresse verso il Comune di Napoli (con conseguente imputazione a tale vicenda per l'importo di circa 20 milioni di euro come esplicitata alla precedenti udienze) e che anche per la residua parte dovrà intendersi transattivo di ogni reciproca potenziale pretesa sia essa a carattere indennitario che risarcitorio, inerente alla gestione e all'eventuale danno ambientale senza che nessuna ulteriore pretesa potrà ulteriormente residuare all'esito della esecuzione (il cui importo residuo di 48 milioni potrà darsi forfettariamente imputabile al 50% per ognuna delle evocate causali).”*

l) all'uopo, come rappresentato dal Servizio Gestione IMU e TASI con nota prot. n. 715905 del 05.10.2022, il Comune di Napoli ed A.E.R. s.p.a., quale concessionario per la riscossione, hanno visto accogliere le loro domande di insinuazione nella massa passiva della procedura concorsuale, relativa ad IMU per un totale

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

complessivo di Euro 10.201.937,83 in privilegio; inoltre il Comune per il periodo compreso tra l'apertura del fallimento (29.05.2014) e la data di trasferimento degli immobili (15.10.2015) è creditore nei confronti della curatela dell'ulteriore importo a titolo di Imu di euro 2.319.621,75 (di cui € 1.014.834,00 per il 2014 ed € 1.304.787,75 per il 2015); per un totale complessivo di euro 12.521.559,58;

m) in relazione a quanto osservato dai curatori fallimentari all'udienza del 13.7.2022, il Comune ha rappresentato l'adesione totale dell'Ente locale alla soluzione prospettata;

n) nelle more, tutte le parti, come previsto in precedenza, hanno sottoscritto, in data 12.09.2022, un preaccordo transattivo, contenente le rinunce e reciproche concessioni volte a pervenire all'auspicata composizione di tutte le liti, accordo nel quale tuttavia non è ricompresa la modalità di definizione della concessione transattiva richiesta all'Ente, che dovrebbe far parte del complesso quadro negoziale ex art. 1965 c.c.;

o) nell'udienza del 14.09 il procuratore speciale del Comune ha ribadito che *vi è stata adesione totale dell'ente locale alla soluzione evocata con conseguente venire meno di ogni pretesa in parte qua del comune. Sono allo studio le modalità attuative di tale intendimento (sgravio, autotutela, rinuncia all'insinuazione, compensazione transattiva etc) fermo restando la volontà "politica" di assicurare l'effetto dismissivo da intendersi sostanzialmente acquisito agli atti della procedura (circostanza già evidenziata in cabina di regia), salvo un eventuale successivo addendum bilaterale comune curatela in merito alla concreta modalità dismissiva che sarà individuata dagli organi competenti.*

p) Nella medesima udienza il Tribunale:

Rinviava *al 12-10-2022 onde consentire alle parti la predisposizione definitiva degli atti transattivi occorrenti per la conclusione dei giudizi alla luce del preaccordo già sottoscritto così come integrato dalle indicazioni contenute dal precedente e presente verbale di udienza elaborando anche le relative modalità operative (documento da allegare al verbale di causa e/o scambio di corrispondenza e/o altre soluzioni) che contengano la analitica enunciazione di tutti i giudizi oggetto di transazione;*

disponeva *che tale materiale sia sottoposto al Tribunale fallimentare e al giudice delegato almeno 8 giorni prima della citata udienza;*

invitava *altresì la curatela a valutare il carattere tombale della presente transazione anche riguardo alle parti private coinvolte, ne cui confronti l'eventuale prosecuzione dei giudizi dovrà intendersi condizionata al mancato recupero in via transattiva delle spese di giudizio (ivi intendendosi comprese le spese complessivamente sostenute dalla curatela nelle varie controversie attinenti alla presente vicenda giudiziaria).*

rilevato che

q) La prospettiva rappresentata ai precedenti punto k)- o), in merito alla opportunità che venga ricompreso nell'ambito transattivo anche il credito privilegiato di carattere tributario vantato dall'Ente nei confronti di Bagnoli Futura e conseguentemente del Fallimento, implica per il Comune un ruolo esplicito di parte contraente della transazione;

considerato

r) la palese convenienza alla partecipazione ad un accordo che determina la rinuncia a favore dell'Ente della condanna scaturente dalla sentenza Trib. Napoli n.2128/22, (per un importo, comprensivo di interessi,

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

*BR
23*

5 Mala gestio del comune + oneri necessari alla bonifica del sito

superiore ad Euro 100.000.000 – ovvero 100.400.000 con detrazione delle somme già pagate pari a 20.120.000 oltre interessi legali di mora dall'aprile del 2004) nonché la rinuncia a favore dell'Ente delle domanda giudiziali per complessivi euro 573.678,947,29 di cui ai precedenti punti d) ed e);

rilevato che

s) nel risultato di amministrazione al 31/12/2021, accertato con l'approvazione del relativo rendiconto della gestione (delibera C.C. n. 15/2022), è accantonato il "Fondo Passività Potenziali" che include apposita posta pari al valore della condanna scaturente della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. XI, n.2128, relativa al procedimento civile r.g.n. 1611/15 instaurato su istanza di FINTECNA S.p.A.;

t) la copertura finanziaria dell'atto transattivo in questione è garantita da variazione del bilancio 2022 che preveda l'applicazione in entrata al bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, di quota dell'avanzo accantonato di cui al punto precedente, per l'importo di € 12.521.559,12, 58

ritenuto:

u) necessario procedere ad una variazione di bilancio e.f. 2022 al fine di garantire la copertura finanziaria dell'atto transattivo in questione;

v) necessario che la Giunta, a fronte del carattere multilaterale della transazione e dell'impatto che essa genera sul futuro di una rilevante porzione del territorio comunale, si esprima preventivamente sulla stipulanda transazione una volta acquisiti i prescritti pareri, in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza contabile in presenza di transazioni che implicano valutazioni che esulano dalla mera gestione (v. Corte Conti –Umbria n. 123/2015);

w) proporre al Consiglio, ai sensi dell'art. 175 co. 2 del TUEL, la variazione di bilancio di seguito riportata come di seguito riportato:

PARTE ENTRATA

1. Applicare quota parte dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, per complessivi € 12.897.206,30 (fondo passività potenziali) accantonato nel risultato di amministrazione al 31.12.2021, accertato con delibera consiliare n.15 del 30.05.2022;

PARTE SPESA

1. Incrementare lo stanziamento della Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 10 – capitolo N.I. Denominato "applicazione avanzo di amministrazione accantonato per definizione transattiva del giudizi r.g.n. 1611/15, r.g.n. 37660/16, r.g.n. 5059/21, r.g.n.26357/21 Trib NA in favore del Fallimento della Bagnolifutura s.t.u. per l'importo di €12.521.559,12, 58

2. Incrementare lo stanziamento della Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 02 – capitolo N.I. Denominato "applicazione avanzo di amministrazione accantonato per il pagamento delle imposte di registro, se dovute, a seguito della definizione transattiva del giudizi r.g.n. 1611/15 , r.g.n. 37660/16 , r.g.n. 5059/21, r.g.n.26357/21 Trib NA in favore del Fallimento della Bagnolifutura s.t.u. per l'importo di € 375.646,77;

Ritenuto altresì che, per tutto quanto su esposto, ai fini del rispetto della tempistica dettata dal Tribunale di

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

6

Napoli stabilita, ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Visti:

il D.lgs. 118/2011 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e l'allegato 4/2;

il D.l.vo 50/2016 e s.m.i. codice dei contratti pubblici;

il D.lgs. n. 267/2000 TUEL.

il vigente Regolamento di Contabilità;

il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli;

Attestato che:

L'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis della legge n. 241/90, introdotto con legge n. 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;

L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni dell'ente.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine N.31, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i seguenti n.:

-L1034_003_01 verbale dell'udienza del 13.7.2022, relativa alla procedura di opposizione r.g.n. 26357/21;

-L1034_003_02 preaccordo transattivo sottoscritto, in data 12.09.2022;

-L1034_003_03 verbale dell'udienza del 14.9.2022, relativa alla procedura di opposizione r.g.n. 26357/21;

-L1034_003_04 nota PG/2022/715905 del 05.10.22 del Servizio Gestione Imu e Tasi

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.

La dirigenza

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

arch. Andrea Cefalù

Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato

dott. Giunfranco Dentale



Servizio Demanio e Patrimonio

dott.ssa Tiziana Di Bonito



Con voti UNANIMI,

Per le motivazioni espresse in premessa

DELIBERA

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



7

4 giudizi + 6 iniziali al 2005 In totale la vicenda di Bagnoli conta 10 contenziosi milionari ed una procedura fallimentare

1. Prendere atto della attività promossa dal Presidente del Collegio con tutti gli attori dei contrapposti giudizi ancora pendenti, per ricercare una soluzione di carattere transattivo e del conseguente preaccordo transattivo, contenente rinunce e reciproche concessioni volte a pervenire all'auspicata composizione di tutte le liti, tra il Comune di Napoli, curatela fallimentare Bagnolifutura, Fintecna spa e Invitalia spa, a tacitazione definitiva delle pretese vantate nell'ambito dei giudizi r.g.n. 1611/15, r.g.n. 37660/16, r.g.n. 5059/21, r.g.n. 26357/21, pendenti innanzi al Tribunale di Napoli.

2. Risolvere in maniera transattiva i contenziosi pendenti con curatela fallimentare Bagnolifutura, Fintecna spa e Invitalia spa attraverso la stipula di un accordo che preveda per il Comune di Napoli, a fronte delle rinunce alla sentenza n.2128/2022 per un importo superiore ad euro 100.000.000,00 ed alle domande di cui ai giudizi r.g.n. 37660/16 e r.g.n. 5059/21 per complessivi euro 573.678.947,29 la corresponsione di una somma di 12.521.559,12 euro in favore del Fallimento di Bagnolifutura

3. Dare mandato alla dirigenza firmataria del presente atto di sottoporre preventivamente alla Giunta il testo definitivo dell'accordo corredata dai prescritti pareri.

Proporre al Consiglio,

4. ai sensi dell'art. 175 co. 2 del TUEL la variazione al bilancio 2022/2024 all'annualità 2022 ai sensi dell' allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014, in corso di gestione - con applicazione dell'avanzo di amministrazione come segue:

PARTE ENTRATA

Applicare quota parte dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, per complessivi € 12.897.206,30 (fondo passività potenziali) accantonato nel risultato di amministrazione al 31.12.2021, accertato con delibera consiliare n.15 del 30.05.2022;

PARTE SPESA

Incrementare lo stanziamento della Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 10 – capitolo N.I. Denominato “applicazione avanzo di amministrazione accantonato per definizione transattiva dei giudizi r.g.n. 1611/15, r.g.n. 37660/16, r.g.n. 5059/21, r.g.n. 26357/21 Trib NA in favore del Fallimento della Bagnolifutura s.t.u.... per l'importo di € 12.521.559,12 58

Incrementare lo stanziamento della Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 02 – capitolo N.I. Denominato “applicazione avanzo di amministrazione accantonato per il pagamento delle imposte di registro, se dovute, a seguito della definizione transattiva dei giudizi r.g.n. 1611/15, r.g.n. 37660/16, r.g.n. 5059/21, r.g.n. 26357/21 Trib NA in favore del Fallimento della Bagnolifutura s.t.u. per l'importo di € 375.646,77;

(**)Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**):La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

La dirigenza

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni
arch. Andrea Cudech

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato

dott. Giuffrano Dentali



Servizio Demanio e Patrimonio

dott.ssa Cinzia D'Orlano

Visto

il Responsabile Area Urbanistica

arch. Andrea Gendeck

il Responsabile Area Patrimonio

dott.ssa Cinzia D'Orlano

CG

il Responsabile Dipartimento Ragioneria

dott.ssa Claudia Gargiulo

Claudia Gargiulo

L'Assessore al Bilancio e Patrimonio

Pier Paolo Bartolucci

Il Segretario Generale
Drs.ssa Monica Cinque

MC



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 19 DEL 06/10/2022 AVENTE AD OGGETTO:

: Presa d'atto della attività promossa dal Presidente del Collegio nel giudizio r.g.n.26357/21 e conseguenziale indirizzo ad una risoluzione transattiva dei contenziosi pendenti con curatela fallimentare Bagnolifutura, Fintecna spa e Invitalia spa

Proposta al Consiglio: variazione al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, finalizzata all'applicazione dell'avanzo vincolato sulle somme accantonate al "Fondo rischi passività potenziali" al 30/12/2021 in relazione al giudizio civile ad istanza di FINTECNA S.p.A

LA Dirigenza dei Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni, Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato, Servizio Demanio e Patrimonio esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi. 6-10-2022

LA DIRIGENZA

Stephanie
27 St. BT

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 10/10/2022..... e protocollata con il
n. AF-01022-H31

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

perene elliptica

Addi, 12/10/22
GENERAL

IL RAGIONIERE



10

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE (PARZIALMENTE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE) PROT. N. 19 DEL 6.10.2022 (DGC 431 del 10.10.2022) – SERVIZI: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI – DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO

La proposta di deliberazione in esame prende atto dell'attività promossa dal Presidente del Collegio nel giudizio r.g.n 26357/21 e nei giudizi 1611/15, 37660/16 5059/21, pendenti innanzi al Tribunale di Napoli, volta a trovare una soluzione transattiva tra Comune di Napoli, Curatela Fallimentare Bagnoli Futura, Fintecna Spa, Invitalia Spa, dando mandato alla dirigenza firmataria di sottoporre l'accordo alla Giunta, acquisiti i relativi pareri dei Revisori dei Conti e dell'Avvocatura.

Con il pre-accordo di composizione bonaria, sottoscritto in data 12.09.2022, le parti hanno convenuto un percorso di composizione bonaria delle liti, che prevede – tra l'altro – che il valore delle aree e degli immobili sarà corrisposto da Invitalia s.p.a. direttamente a Bagnoli Futura s.p.a. in fallimento, con conseguente rinuncia da parte di Fintecna a qualsiasi pretesa relativa al pagamento di corrispettivi e/o indennità relativi alle aree ed immobili già di sua proprietà: in tal modo, il pre-accordo prevede, a favore del Comune di Napoli, rinuncia alla condanna scaturente dalla sentenza Tribunale di Napoli n.2128/22 per un importo superiore a € 100.000.000,00, - ovvero € 100.400.000,00, con detrazione delle somme già pagate per € 20.120.000, oltre interessi legali di mora dall'aprile 2004, nonché la rinuncia, a favore dello stesso Comune, alle altre domande giudiziali per complessivi € 573.678.947,29.

Secondo quanto rappresentato dai dirigenti nella proposta, vi è una posizione creditoria del Comune a titolo di IMU a carico di Bagnoli Futura s.p.a. in fallimento, in relazione alla quale nei verbali di udienza risulta che l'accordo transattivo debba essere "tombale" eliminando qualsivoglia appendice fallimentare anche con il Comune di Napoli e coinvolgendo, quindi, anche il concorso di quest'ultimo al fallimento per debiti fiscali IMU; come specificato nella proposta, nel pre-accordo non è compresa la modalità di definizione della concessione transattiva richiesta al Comune e nell'udienza del 14/9/2022 il procuratore speciale del Comune ha comunicato adesione dell'ente alla soluzione evocata, rinviando ad un successivo addendum bilaterale (comune – curatela) la scelta tra modalità di attuazione, tra cui è indicata - nel verbale di udienza - la compensazione transattiva.

Il Servizio Gestione IMU e TASI con nota del 5.10.2022, ha quantificato il credito IMU del Comune in € 10.201.937,83 insinuato al passivo del fallimento di Bagnoli Futura da Comune di Napoli e A.D.E.R. s.p.a., quale concessionario della riscossione; a questo si aggiunge il credito per IMU tra la data di apertura del fallimento e la data di trasferimento degli immobili pari a € 2.319.621,75, per un totale di € 12.521.559,58.

Preso atto che i Servizi proponenti attestano nell'istruttoria la convenienza economica e la rilevanza di interesse pubblico dell'Amministrazione a risolvere in via transattiva il contenzioso, viste le rinunce e reciproche concessioni e l'estinzione dei giudizi in corso.

La spesa derivante dall'accordo transattivo è quantificata nel provvedimento in € 12.521.559,58 più € 375.646,77 per imposta di registro, se dovuta, per un totale di € 12.897.206,35 che trova copertura mediante proposta di variazione al bilancio 2022/2024, annualità 2022, in corso di gestione, con applicazione dell'avanzo accantonato (fondo passività potenziali).

Relativamente alla variazione di bilancio proposta, si dà atto di quanto segue:

- 1) Il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 comprende, a fronte della sentenza 2128/22 (FINTECNA spa / Comune di Napoli), accantonamento sufficiente a coprire l'utilizzo proposto dell'avanzo accantonato (€ 12.521.559,58)
- 2) L'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018 fissa limiti all'applicazione al bilancio di previsione di quote del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato, in virtù del quale il Comune di Napoli può applicare al bilancio tali quote per importo almeno pari a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
- 3) In relazione al limite di cui al punto precedente, si dà atto di quanto segue:
 - i. il disavanzo, iscritto nel bilancio 2022 per il recupero, è di € 169.840.675,25;
 - ii. il totale di quote di avanzo applicato, in entrata, al bilancio di previsione 2022, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.26/2022, è di € 167.849.046,66;
 - iii. ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), le quote vincolate provenienti dalle risorse assegnate per fronteggiare l'emergenza COVID e non utilizzate (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e Fondi assegnati a titolo di ristori specifici di spesa) non sono soggette ai limiti previsti dall'art.1 commi 897 e 898 della legge n.145/2018;
 - iv. inoltre, ai sensi dell'art. 52 comma 1-ter D.L. 73/2022, l'iscrizione in bilancio dell'Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità è effettuata , in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
 - v. al bilancio di previsione 2022, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21/2022, sono state applicate quote di avanzo non rilevanti ai sensi delle citate disposizioni, per i seguenti importi:

Norma	Descrizione	Importo applicato
Art. 1 comma 823 legge 178/2020	Fondo di solidarietà alimentare	8.638.187,30
	Fondo potenziamento centri estivi e servizi socio-educativi territoriali	509.705,47
	Fondo funzioni fondamentali	14.732.648,98
Art. 1 comma 1-ter D.L. 73/2021	Utilizzo fondo anticipazione liquidità	31.708.673,60
	TOTALE quote non rilevanti ai fini del limite Legge 178/2020	55.589.215,35

- vi. pertanto, il totale di avanzo applicato al bilancio di previsione iniziale 2022 rientra nel limite di € 169.840.675,25 come da seguente tabella:

TOTALE AVANZO APPLICATO	167.849.046,66
Meno eccezioni di legge	-55.589.215,35
TOTALE APPLICATO RILEVANTE EX ART. 1 COMMI 897/898 L. 145/2018	112.259.831,31

OJ

vii. dopo l'approvazione del bilancio 2022-2024, con provvedimenti di variazione di bilancio, sono in corso di applicazione quote vincolate e accantonate per gli importi di cui alla seguente tabella, che rientrano nel limite complessivo di € 169.840.675,25:

DELIBERA	IMPORTO	DESTINAZIONE
G.C. 249 DEL 14/7/2022	90.049,48	Differenze stipendiali a dipendente comunale
G.C. 250 DEL 14/7/2022	9.691,39	
G.C. 284 DEL 27/7/2022	2.722.937,05	Passività da tributi su immobili di proprietà comunale
G.C. 265 DEL 20/7/2022 per € 319.849,11, decaduta e non riproposta	0,00	Passività per transazioni interessi moratori legge 234/21 co. 574 e 575
G.C. 269 DEL 20/7/2022	113.219,30	Riqualificazione edificio in Piazza Dante 79 ed archivio in Piazza Giovanni XXIII - fondi FSC 2014/2020 Piano sviluppo e coesione città Napoli
C.C. 27 DEL 26/7/2022	3.832.149,97	Applicazioni avanzo vincolato e accantonato per interventi diversi
G.C. 281 DEL 27/7/2022	874.500,00	Interventi previsti dal Piano sociale di zona – Fondo sociale regionale e Fondo Farni
G.C. 309 DEL 5/08/2022	75.326,70	Azioni di contrasto della dispersione e disagio scolastico – finanziato da Fondo nazionale Infanzia e adolescenza
G.C. 310 DEL 5/08/2022, decaduta e ripresentata con la proposta n. 3/2022 per €	3.346.214,52	Fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo – finanziamento regionale
G.C. 311 DEL 5/08/2022	123.926,85	Progettazione della manutenzione straordinaria e restauro di elementi arredo urbano – devoluzione mutuo
G.C. 322 DEL 5/08/2022	2.666.810,58	Transazione giudiziale in corso di causa, ex art. 185 bis c.p.c., con la Romeo gestioni s.p.a. – RG. 8441/14 Tribunale di Napoli – III Sez. Civile
Proposta n. 3 – 23/08/2022 del Servizio Disciplina	100.776,04	Differenze stipendiali a dipendente comunale
Proposta n. 4 – 23/08/2022 del Servizio Disciplina	97.087,35	Differenze stipendiali a dipendente comunale
G.C. n. 333 del 20/09/2022	981.136,00	Potenziamento delle attività dei servizi socio – educativi, territoriali e diurni
Proposta n. 9 del 15/09/2022 del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove centralità	19.909.500,00	Transazione giudiziale PA.CO. Costruzioni s.p.a. - RG 4773/2019
Attuale proposta n. 19 del 6.10.2022 Servizi Pianificazione Urbanistica – Demanio e Patrimonio- Partecipazioni e Bilancio Consolidato	12.897.206,35	Definizione transattiva diversi giudizi inerenti il S.I.N. di Bagnoli
TOTALE VARIAZIONI	47.840.531,58	
TOTALE APPLICATO RILEVANTE EX ART. 1 COMMI 897/898 L. 145/2018	160.100.362,89	

Tra le variazioni di bilancio su elencate, le seguenti, approvate per l'urgenza dalla G.C. con i poteri del Consiglio, sono decadute per mancata ratifica nel termine di 60 giorni; per



questo il totale dell'avanzo applicato al 2022, rilevante ex art. 1 commi 897/898 Legge 145/2018, è ad oggi il seguente:


DELIBERE DECADUTE	IMPORTO	DESTINAZIONE
G.C. 249 DEL 14/7/2022	-90.049,48	Differenze stipendiali a dipendente comunale
G.C. 250 DEL 14/7/2022	-9.691,39	
G.C. 284 DEL 27/7/2022	-2.722.937,05	Passività da tributi su immobili di proprietà comunale
G.C. 269 DEL 20/7/2022	-113.219,30	Riqualificazione edificio in Piazza Dante 79 ed archivio in Piazza Giovanni XXIII - fondi FSC 2014/2020 Piano sviluppo e coesione città Napoli
G.C. 281 DEL 27/7/2022	-874.500,00	Interventi previsti dal Piano sociale di zona – Fondo sociale regionale e Fondo Fami
G.C. 309 DEL 5/08/2022	-75.326,70	Azioni di contrasto della dispersione e disagio scolastica – finanziato da Fondo nazionale Infanzia e adolescenza
G.C. 311 DEL 5/08/2022	-123.926,85	Progettazione della manutenzione straordinaria e restauro di elementi arredo urbano – devoluzione mutuo
TOTALE VARIAZIONI DECADUTE	-4.009.650,77	
TOTALE APPLICATO RILEVANTE EX ART. 1 COMM 897/898 L. 145/2018	156.090.712,12	

Si rappresenta, infine, che il provvedimento è sottoposto al rilascio del parere del Collegio dei Revisori.

Attese le precisazioni di cui sopra, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, lì 12-10-2022

Il Ragioniere Generale
dott.ssa Claudia Gargiulo





COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

14

PARERE PREVENTIVO ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 13/10/22

OGGETTO: *Proposta di deliberazione di GC. n. 19 del 06/10/2022. Presa d'atto della attività promossa dal Presidente del Collegio nel giudizio r.g.n.26357/21 e conseguenziale indirizzo ad una risoluzione transattiva dei contenziosi pendenti con curatela fallimentare Bagnoli Futura, Fintecna spa e Invitalia spa. Proposta al Consiglio: variazione al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, finalizzata all'applicazione dell'avanzo vincolato sulle somme accantonate al "Fondo rischi passività potenziali" al 30/12/2021 in relazione al giudizio civile ad istanza di FINTECNA S.p.A.*

L'anno duemila-ventidue, il giorno 13 del mese di ottobre, con modalità "a distanza", si è riunito, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dr. Costantino SESSA *Presidente*

dr. Raffaele PIA *Componente*

d.ssa Teresa DEL PRETE *Componente*

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;
- che con deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2022 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2021;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2022/2024;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

CONSIDERATO

- *che la proposta di deliberazione in esame prende atto della attività promossa dal Presidente del Collegio nel giudizio r.g.n.26357/21 e nei giudizi 1611/15, 37660/16, 5059/21, pendenti innanzi al Tribunale di Napoli, volta a trovare una soluzione transattiva tra Comune di Napoli, Curatela Fallimentare Bagnoli Futura, Fintecna Spa, Invitalia Spa, dando mandato alla dirigenza firmataria di sottoporre l'accordo alla Giunta, con l'acquisizione del parere dei Revisori dei Conti e del parere dell'Avvocatura;*
- *che con il pre-accordo di composizione bonaria, sottoscritto in data 12.09.2022, le parti hanno convenuto un percorso di composizione bonaria delle liti, che prevede - tra l'altro- che il valore delle aree e degli immobili sarà corrisposto da Invitalia s.p.a. direttamente a Bagnoli Futura s.p.a. in fallimento, con conseguente rinuncia da parte di Fintecna a qualsiasi pretesa relativa al pagamento di corrispettivi e/o indennità relativi alle aree ed immobili già di sua proprietà: in tal modo, il pre-accordo prevede, a favore del Comune di Napoli, rinuncia alla condanna scaturente dalla sentenza Tribunale di Napoli n.2128/22 per un importo superiore a € 100.000.000,00, - ovvero € 100.400.000,00, con detrazione delle somme già pagate per € 20.120.000, oltre interessi legali di mora dall'aprile 2004, nonché la rinuncia, a favore dello stesso Comune, alle altre domande giudiziali per complessivi € 573.678.947,29;*

TENUTO CONTO

- *che, secondo quanto rappresentato dai dirigenti nella proposta, vi è una posizione creditoria del Comune a titolo di IMU a carico di Bagnoli Futura s.p.a. in fallimento, in relazione alla quale nei verbali di udienza risulta che l'accordo transattivo debba essere "tombale" eliminando qualsivoglia appendice fallimentare anche con il Comune di Napoli e coinvolgendo, quindi, anche il concorso di quest'ultimo al fallimento per debiti fiscali IMU; come specificato nella proposta, nel pre-accordo non è compresa la modalità di definizione della concessione transattiva richiesta al Comune e nell'udienza del 14/9/2022 il procuratore speciale del Comune ha comunicato adesione dell'ente alla soluzione evocata, rinviando ad un successivo addendum bi-*



Collegio dei Revisori

laterale (comune - curatela) la scelta tra modalità di attuazione, tra cui è indicata - nel verbale di udienza - la compensazione transattiva;

- *che il Servizio Gestione IMU e TASI con nota del 5.10.2022, ha quantificato il credito IMU del Comune in C 10.201.937,83 insinuato al passivo del fallimento di Bagnoli Futura da Comune di Napoli e A.D.E.R. s.p.a, quale concessionario della riscossione; a questo si aggiunge il credito per IMU tra la data di apertura del fallimento e la data di trasferimento degli immobili pari a C 2.319.621,75, per un totale di C 12.521.559,58;*
- *che i Servizi proponenti attestano nell'istruttoria la convenienza economica e la rilevanza di interesse pubblico dell'Amministrazione a risolvere in via transattiva il contenzioso, viste le rinunce e reciproche concessioni e l'estinzione dei giudizi in corso;*
- *che la spesa derivante dall'accordo transattivo è quantificata nel provvedimento in € 12.521.559,58 più € 375.646,77 per imposta di registro, se dovuta, per un totale di € 12.897.206,35 che trova copertura mediante proposta di variazione al bilancio 2022/2024, annualità 2022, in corso di gestione, con applicazione dell'avanzo accantonato (fondo passività potenziali);*

PRESO ATTO

- *che il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 comprende, a fronte della sentenza 2128/22 (FINTECNA spa / Comune di Napoli), accantonamento sufficiente a coprire l'utilizzo proposto dell'avanzo accantonato (€ 12.521.559,58).*
- *che l'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018 fissa limiti all'applicazione al bilancio di previsione di quote del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato, in virtù del quale il Comune di Napoli può applicare al bilancio tali quote per importo almeno pari a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.*
- *che in relazione al limite di cui al punto precedente, si dà atto di quanto segue:*
 - a) il disavanzo, iscritto nel bilancio 2022 per il recupero, è di € 169.840.675,25;*
 - b) il totale di quote di avanzo applicato, in entrata, al bilancio di previsione 2022, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.26/2022, è di € 167.849.046,66;*

- c) ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), le quote vincolate provenienti dalle risorse assegnate per fronteggiare l'emergenza COVID e non utilizzate (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e Fondi assegnati a titolo di ristori specifici di spesa) non sono soggette ai limiti previsti dall'art.1 commi 897 e 898, della legge n.145/2018;
- d) ai sensi dell'art. 52 comma 1-ter D.L. 73/2022, l'iscrizione in bilancio dell'Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità è effettuata, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- e) al bilancio di previsione 2022, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21/2022, sono state applicate quote di avанzo non rilevanti ai sensi delle citate disposizioni;
- f) il totale di avанzo applicato al bilancio di previsione iniziale 2022 rientra nel limite di € 169.840.675,25;
- g) dopo l'approvazione del bilancio 2022-2024, con provvedimenti di variazione di bilancio, sono in corso di applicazione quote vincolate e accantonate per gli importi che rientrano nel limite complessivo di € 169.840.675,25;
- i) il totale dell'avанzo applicato rilevante ex art. 1 commi 897/898 Legge 145/2018, è di €156.090.712,12, in quanto tra le variazioni di bilancio 2022, approvate per l'urgenza dalla G.C. con i poteri del Consiglio, sono decadute per mancata ratifica nel termine di 60 giorni.

ATTESO

- che, l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente, tra l'altro, recita: Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:



- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
 - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
 - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
 - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- che ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'Organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
- che l'art.1, commi 897-898, della Legge 145/2018, che fissa limiti all'applicazione al bilancio di previsione di quote del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato, in virtù del quale il Comune di Napoli può applicare al bilancio tali quote per importo almeno pari a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione;



19
COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

VISTO

- *i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi in termini di "favorevole", dai responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000;*
- *il Regolamento di Contabilità dell'Ente;*

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, TENUTO CONTO,

PRESO ATTO, ATTESO, VISTO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

per quanto di competenza, il proprio parere in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla proposta di delibera di G.C. n. 19 del 06/10/2022.

Napoli, 13/10/2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dr. Costantino Sessa - Presidente

dr. Raffaele Pia - Componente

d.ssa Teresa Del Prete - Componente

*Sottoscritta digitalmente**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 19 DEL 6.10.2022

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI, SERVIZIO PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO, SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 12.10.2022 - SG 405

OSSERVAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Con il provvedimento in esame si intende prendere atto sia dell'azione del Presidente del Collegio volta a ricercare una soluzione di carattere transattivo sia del preaccordo transattivo finalizzato alla composizione di tutte le liti pendenti tra Comune di Napoli, Curatela fallimentare Bagnolifutura, Fintecna spa e Invitalia, manifestando la volontà di risolvere tali contenziosi mediante corresponsione di € 12.521.559,12 in favore del Fallimento di Bagnolifutura.

Per la copertura della spesa che deriverà dalla transazione, si intende proporre al Consiglio comunale una variazione di bilancio con applicazione di una quota di pari importo dell'avanzo di amministrazione.

La presente proposta di deliberazione è corredata dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

La proposta è altresì corredata del parere del Collegio dei Revisori dei conti espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2) del D. Lgs. 267/2000.

In via generale, si premette che la transazione è un contratto, disciplinato dall'art. 1965 del codice civile, *"col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"*.

Per quanto attiene alle transazioni in cui una della parti è una pubblica amministrazione si ricorda che *"La scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza della stessa a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa"* (Corte dei Conti - Sezione Regione di Controllo per l'Umbria deliberazione n. 123/2015/PAR).

Ai fini dell'apprezzamento rientra anche la valutazione di congruità e convenienza in ordine al rapporto costo-benefici della soluzione proposta; valutazione che non può che competere alla dirigenza del Servizio proponente, depositaria degli elementi di interesse ai fini delle determinazioni concludenti di competenza o da proporre agli organi deliberanti dell'Ente qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni che esulano dalla mera gestione (Corte dei Conti - Sezione Liguria-deliberazione 5/2014).

In merito si rileva che nella parte narrativa la dirigenza si è espressa in ordine alla convenienza della risoluzione transattiva dei contenziosi pendenti.

Con riferimento al punto 3 del dispositivo, laddove si demanda alla dirigenza la sottoposizione alla Giunta dell'accordo transattivo prima della sottoscrizione, si richiama la deliberazione della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Umbria - n. 123/2015, laddove si precisa che *"la materia delle transazioni è riconducibile di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare nell'ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione."* In proposito, si rileva che nella parte narrativa si ritiene necessario che la Giunta *"a fronte del carattere multilaterale della transazione e dell'impatto che essa genera sul futuro di una rilevante porzione di territorio comunale, si esprima preventivamente sulla stipulanda transazione una volta acquisiti i prescritti pareri, in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza contabile in presenza di transazioni che implicano valutazioni che esulano dalla mera gestione (v. Corte Conti - Umbria - n. 123/2015)"*.


Con riferimento alla variazione di bilancio proposta al Consiglio comunale, si richiamano:

VISTO:
IL 12/10/2022




- i commi 3 e 3-quinquies dell'art. 187, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione e le variazioni di bilancio che le applicano;
- i commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 che disciplinano l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata.

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e ai criteri di economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza.



Monica Cinque



VISTO:
Il Sindaco

Deliberazione di G. C. n. 381 del 13/10/2022, composta da n. 22 pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*


*Borrato, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(per la parte di competenza di Giunta):

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 17/10/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
 - La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.
- (per la parte proposta al Consiglio):
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 17/10/2022 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile



ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione :

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta;
- è diventata esecutiva, limitatamente alla parte di competenza della Giunta, il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità
(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

diventata esecutiva, per la parte di competenza della Giunta, in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile